

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

Sommario

1. Premessa

2. Trattamento dei dati personali e videosorveglianza: principi

3. Adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati

3.1. Informativa

3.1.1. Informativa e sicurezza

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza per la sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati

3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano collezioni di dati

3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare

3.2.2. Esclusione della verifica preliminare

3.2.3. Notificazione

3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati

3.3.1. Misure di sicurezza

3.3.2. Responsabili e incaricati

3.4. Durata dell'eventuale conservazione

3.5. Diritti degli interessati

4. Settori specifici

4.1. Rapporti di lavoro

4.2. Ospedali e luoghi di cura

4.3. Istituti scolastici

4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico

4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali

4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza

5. Soggetti pubblici

5.1. Sicurezza urbana

5.2. Deposito dei rifiuti

5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni

5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza per i comuni

6. Privati ed enti pubblici economici

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivi

6.2.1. Consenso

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente pers

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esc

6.2.1. Consenso

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle imma

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

7. Prescrizioni e sanzioni

IL GARANTE PER LA PROTEZIO

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Piz presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortun generale reggente;

VISTO lo schema del provvedimento in materia di videosorveglian; al Ministero dell'Interno, all'Unione delle Province d'Italia (UPI) ed a acquisirne preventivamente le specifiche valutazioni per i profili di c

CONSIDERATE le osservazioni formulate dall' ANCI con note del 29 marzo 2010 (prot. n. 17/Area INSAP/AR/ar-10);

CONSIDERATE le osservazioni formulate dal Ministero dell'Interno

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (*d.lg. 30*

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

1. PREMESSA

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di siste specifiche; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali

Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settor quello del **29 aprile 2004 (1)**.

Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in mater e richieste di verifica preliminare in materia sottoposti a questa Aut

Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difi vandalici.

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E VIDEOSORVEGLIA

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'util (*art. 4, comma 1, lett. b), del Codice*). È considerato dato persona identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferime

Un'analisi non esaustiva delle principali applicazioni dimostra che quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

- 1) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili atti alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai s servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli u legge;
- 2) protezione della proprietà;
- 3) rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai attribuite dalla legge;
- 4) acquisizione di prove.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di v ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

attribuite dalla legge;

4) acquisizione di prove.

La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze con i lavoratori(6), in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi di Stato(8), in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggio, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane

In tale quadro, pertanto, è necessario che:

a) il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza : prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato (svolto dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (es. adempimenti di c.d. "bilanciamento di interessi" -v., in proposito, **punto 6.2-** o tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertinenti al presente provvedimento relativi, rispettivamente, all'ambito pubblico

b) ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico non deve utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento dei dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da garantire finalità generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e, in mancanza di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione al minimo l'utilizzazione di dati personali (*art. 3 del Codice*);

c) l'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del principio di ripresenza e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggianti) e il trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati personali (*art. 11, comma 1, lett. d) del Codice*).

3. ADEMPIMENTI APPLICABILI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

3.1. Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere a eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni)

A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modo del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13 del Codice, riportato in *fac-simile* nell'**allegato n. 1** al presente provvedimento.

Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di soggetti oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere

Il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera e necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere leggibile nell'ambiente, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente in funzione;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata informazione se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Garante ritiene auspicabile che l'informativa, resa in forma scritta, contenga il testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1 del Codice, e sia resa accessibile agli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti elettronici o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli affissi, o digitando un numero telefonico gratuito).

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove ritenuto opportuno, deve rendere adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di sicurezza non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuati da soggetti pubblici o da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici o

adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice

3.1.1. Informativa e sicurezza

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'ok non sono applicabili al trattamento di dati personali effettuati *elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in specificamente il trattamento"* (art. 53 del Codice).

Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento

- a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
- b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base specificamente.

3.1.2. Ulteriori specificazioni: l'informativa eventuale nella videosorveglianza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei

Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione

A tal fine i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevanza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di trattamento accertamento o repressione dei reati.

In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente

Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente forniti trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione)

3.1.3. Informativa da parte dei soggetti privati che effettuano colle

I trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite forze di polizia, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 53 deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la fine individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato Nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente reso noto.

Al predetto trattamento si applicano le prescrizioni contenute nel **pu**

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all' laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 161 del Cod

Le diverse problematiche riguardanti le competenze attribuite ai c punto 5.1.

3.2. Prescrizioni specifiche

3.2.1. Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza gli accorgimenti prescritti da questa Autorità come esito di un interpellato del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi alla dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione; verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rendono possibili abusi.

interpello del titolare (*art. 17 del Codice*), quando vi sono rischi alla dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento. In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta di dati incontrollati di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della possibilità di verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato, per cui si rendono possibili abusi.

Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare i sistemi di *software* che permetta il riconoscimento della persona tramite immagini (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare la corrispondenza relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita e di riferimento.

Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti di riconoscimento di immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti e registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccezionali e giustificati in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi e pregiudiziali sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulterà giustificato in considerazione delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare la necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (*artt. 3 e 11 del Codice*).

Deve essere sottoposto a verifica preliminare l'utilizzo di sistemi di trattamento in modalità di trattamento non corrispondano a quelle individuate nei casi di riferimento. Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare sono la conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto periodo di conservazione, a meno che non derivi da esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da esigenze di tutela giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso (v. [punto 3.2.1](#)).

Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui il titolare del trattamento deve determinare la natura e le caratteristiche dei dati e gli accorgimenti integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare.

3.2.2. Esclusione della verifica preliminare

Il titolare del trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di trattamento deve sottoporre a verifica preliminare purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare o di trattamenti;
- b) la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le categorie dei titolari, corrispondano a quelle del trattamento di riferimento;
- c) si rispettino integralmente le misure e gli accorgimenti conosciuti di cui alla lett. a) adottato dal Garante.

Resta inteso che il normale esercizio di un impianto di videosorveglianza di cui al punto 3.2.1, non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante in modalità conformi al presente provvedimento.

Resta altresì inteso che nessuna approvazione implicita può destinarsi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a priori) in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.

3.2.3. Notificazione

E' regola generale che i trattamenti di dati personali devono essere specificamente previsti (*art. 37 del Codice*). In relazione a quanto previsto dall'art. 37 del Codice, l'Autorità ha già disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti di tutela delle persone o del patrimonio ancorché relativi a dati personali raccolti siano conservati temporaneamente⁽¹¹⁾. Al di fuori di tali ipotesi, i sistemi di videosorveglianza e che sia riconducibile a quanto disposto dall'art. 37 del Codice, deve essere notificato a questa Autorità.

La mancata o incompleta notificazione ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice è prevista dall'art. 163.

3.3. Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di trattamento

3.3.1. Misure di sicurezza

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere trattati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di dati personali, consentiti o non conformi alle finalità della raccolta, anche in relazione all'uso successivo.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificato giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ri

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza delle recenti disposizioni normative⁽¹²⁾, il termine massimo di due *successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione*".

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può essere richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da consentire l'eliminazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto di conservazione in modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di sistemi non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la cancellazione delle immagini registrate, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata sul materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fino

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini registrate oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Codice.

3.5. Diritti degli interessati

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio di quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare e comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (art. 7, comma 3, lett. a) del Codice) o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i contenuti del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile la considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato non può essere considerato in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

4. SETTORI SPECIFICI

4.1. Rapporti di lavoro

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo e l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate a riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza e serietà nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la sorveglianza in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 del Codice, *quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza del lavoratore previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'uso di tali impianti"* (v., altresì, artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 30 del 2002).

Tali garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri casi, ad esempio, nei cantieri edili o con riferimento alle telecamere installate in luoghi frequentati da persone (artt. 82, 85-87, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice di procedura penale" con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, stazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa e

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2-ter, del Codice.

personale (art. 62, co. 6°), art. 63 primo 1992, in 2003, nuovo con
con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di pers
postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicu
essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa (

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applica
comma 2-ter, del Codice.

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a
opinioni integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codic

Sotto un diverso profilo, eventuali riprese televisive sui luoghi di la
divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che ve
assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione
pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'è
fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a t
deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore
legittimi, alla sua diffusione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice).

4.2. Ospedali e luoghi di cura

L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazier
rianimazione, reparti di isolamento), stante la natura sensibile di r
essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante c
interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti ni
riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazi
novembre 2005 adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice(13).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rile
autorizzati (es. personale medico ed infermieristico). Particolare :
alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, con
stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali può e
visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere
quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle in
liberamente accessibili al pubblico.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applica
comma 2-ter, del Codice.

La diffusione di immagini in violazione dell'art. 22, comma 8, del
amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, integra la fattisp

4.3. Istituti scolastici

L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso is
riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo c
delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro proces

4.3.1. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali si
l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le ripr
orari di chiusura degli istituti; è vietato, altresì, attivare le telecam
extrascastiche che si svolgono all'interno della scuola.

4.3.2. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree
deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle

4.3.3. Il mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 4.3.1 e 4.:
stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

4.4. Sicurezza nel trasporto pubblico

4.4.1. Alcune situazioni di particolare rischio possono fare ritenere
mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mez

4.4.2. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripre:
principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre e
sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire
urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o
portare apposite indicazioni o contrassegni che diano con
videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il *fac-simile* riportat

principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre e sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite.

4.4.3. I titolari del trattamento dovranno poi provvedere a fornire urbano. Gli autobus, i tram, i taxi ed i veicoli da noleggio con o portare apposite indicazioni o contrassegni che diano con videosorveglianza, anche utilizzando a tal fine il *fac-simile* riportato comunque, il titolare del trattamento, nonché la finalità perseguita.

4.4.4. Specifiche cautele devono essere osservate laddove venga fermata, in prossimità delle quali possono transitare anche soggetti particolare, l'angolo visuale delle apparecchiature di ripresa deve permettendo l'inquadratura solo della pensilina e di altri arredi urbani (orari, paline recanti l'indicazione degli autobus in transito, ecc.), e comunque dell'area non direttamente funzionale rispetto alle Anche in tale ipotesi occorre evitare le riprese inutilmente particolari dettagliate degli individui che stazionano presso le fermate. L'è evidenziata nelle predette aree di fermata.

4.4.5. Fermo restando che la violazione delle disposizioni riguardanti amministrativa prevista dall'art. 161 del Codice e l'utilizzo di sistemi dei lavoratori integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal

4.5. Utilizzo di web cam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici.

Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in cui quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rispetto sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, e tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini di turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.

4.6. Sistemi integrati di videosorveglianza

In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché da parte di fornitori (società di vigilanza, *Internet service provider* immagini riprese vengono talvolta rese disponibili, con varie tecnologie

Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie

a) *gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione diversi e autonomi titolari del trattamento*, i quali utilizzano le medesime titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) *collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un terzo*, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 e un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza attivare un *collegamento dei sistemi di videosorveglianza con* L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto e utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" - indicativo collegamento con le forze di polizia- individuato ai sensi dell'art. 17 nell'**allegato n. 2** al presente provvedimento. Tale collegamento deve essere di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati (v. **p**

Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di misure individuate nel precedente punto **3.3.1**, quali:

1) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici alle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conseguenti doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte di

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comporta l'applicazione dell'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti adottati in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento e agli

verevi di verifica periodica dell'operato del responsabile da parte di

2) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari. Il mancato rispetto delle misure previste ai punti 1) e 2) comp dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effe natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgiment relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agl è tenuto a richiedere una verifica preliminare a questa Autorità (v.

5. SOGGETTI PUBBLICI

I soggetti pubblici, in qualità di titolari del trattamento (*art. 4, comm* rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, e soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Ciò v. mediante sistemi di videosorveglianza (*art. 18, comma 2, del Codic*

I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, al pari di ogni titolare di i principi enunciati nel presente provvedimento.

Anche per i soggetti pubblici sussiste l'obbligo di fornire previame restando le ipotesi prese in considerazione al punto 3.1.1. Pertan attivi sistemi di videosorveglianza devono essere previamente info anche i soggetti pubblici possono utilizzare il modello semplificato **n. 1** al presente provvedimento (v. **punto 3.1**).

5.1. Sicurezza urbana

Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attrit all'adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolam svolgimento delle funzioni affidati ad essi dalla legge in materia di contrastare determinati pericoli(16) che minacciano l'incolumità pul provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della poli; direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.

Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di fine di tutelare la sicurezza urbana(17).

Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urban e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi ir tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertam Codice (v. **punto 3.1.1**).

In ogni caso, si ribadisce l'auspicio che, nelle predette ipotesi, l'inf specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del te

5.2. Deposito dei rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzio con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo ; sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non effie

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se i intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalit è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n.

5.3. Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni a

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di siste personali.

5.3.1. L'utilizzo di tali sistemi è quindi lecito se sono raccolti solo finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la disloc: raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In riguardante talune violazioni del Codice della strada(18), il Garanti

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la i automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le dispos

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioi veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenui

a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la rilevazione delle violazioni automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni;

b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare i veicoli in violazione per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, in cui deve essere indicato il veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta; il verbale deve comprendere o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, i nomi e i cognomi dei soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, ciclisti, ecc.);

c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere conservate in base alle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di accertamento degli aventi diritto;

d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo necessario all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione dell'infrazione (art. 19), fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione delle immagini per l'attività dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per l'accertamento delle violazioni al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di accertamento devono essere conservate dagli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; a tal fine, le immagini non possono essere oscurate o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo;

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto nelle lettere da a) a f) è sanzionato dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

5.3.2. Anche i conducenti dei veicoli e le persone che accedono ai veicoli per la rilevazione automatizzata delle violazioni devono essere previamente informati (art. 13 del Codice).

Particolari disposizioni normative vigenti individuano già talune ipotesi di violazioni (limiti di velocità) in cui l'amministrazione pubblica è tenuta a installare dispositivi elettronici (20).

L'obiettivo da assicurare è quello di un'efficace informativa agli utenti attraverso soluzioni.

Un'adeguata informativa in materia può essere anzitutto assicurata attraverso strumenti agevolmente conoscibili (es. cartelli, segnaletica, presenza nelle aree interessate, ecc.). In tal caso, svolgono un ruolo efficace gli strumenti di comunicazione a distanza (siti web, comunicati scritti); tali forme di informazione possono essere integrate con volantini consegnati all'utenza, pannelli a messaggio variabile, ecc. (comunicazione istituzionale).

A integrazione di tali strumenti di comunicazione e informazione, possono essere installati cartelli. A tal fine, il modello semplificato di informativa "minima", in cui la normativa in materia di circolazione stradale non prevede espressamente la presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare le violazioni,

Come si è detto, la normativa di settore prevede espressamente la presenza di dispositivi elettronici volti a rilevare le violazioni (limiti di velocità, dei sorpassi vietati), l'obbligo di rendere nota agli utenti la presenza di violazioni automatizzate delle infrazioni. In questi stessi casi è quindi possibile, nel rispetto della disciplina di settore in tema di circolazione stradale (art. 13, comma 2, del Codice della strada), prevedere che gli avvisi previsti dal Codice della strada permettano già agli utenti di essere informati sul trattamento dei propri dati personali. Pertanto, gli avvisi che segnano la rilevazione automatica delle infrazioni possono essere considerati conformi all'art. 13 del Codice.

Infine, l'obbligo di fornire tale informativa deve ritenersi soddisfatto se è prevista una previsione normativa che obblighi specificamente a segnalare le violazioni utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi ai veicoli, i dati personali comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 2004, n. 188, e possono essere conservati solo per il periodo necessario per con-

utilizzando avvisi analoghi a quelli previsti dal Codice della strada.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa di cui all'art. 161 del Codice.

5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 2004. Le immagini possono essere conservati solo per il periodo necessario per con restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di i

5.4. Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in €
Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti s integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

Questa Autorità ha già individuato al punto 4.6 un quadro di specificità qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza co

In particolare:

a) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli int esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b) nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di video: personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare in casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di video misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, il [punto 3.2.1](#) la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini as rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnale

6. PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali
L'installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall'indagine sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali trova applicazione qualora i dati non siano comunicati a terzi e non necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (*art. 5, comma 2, del Codice*, responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi il sistema di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono a utilizzare apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazioni immobili privati ed all'interno di condomini e loro pertinenze (quali p

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare l'uso privato (*art. 615-bis c.p.*), l'angolo visuale delle riprese deve essere di stretta pertinenza (ad esempio antistante l'accesso alla propria abitazione) e la registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, piazze, l'abitazione di altri condomini.

6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusi

6.2.1. Consenso

Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati personali da parte di enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo o la licenza prevista in alternativa al consenso (*artt. 23 e 24 del Codice*).

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di raccolta di dati personali con le stesse caratteristiche dei sistemi di rilevazione che rendono pertinenti i dati ai fini dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, d

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento degli interessi. Tale provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di dati personali e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti

6.2.2. Bilanciamento degli interessi

Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti di sicurezza del lavoro.

A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relazione al trattamento può legittimamente avvenire pure in assenza del consenso

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)

Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza immagini immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico) il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e (commerciali, istituzioni ecc.).

6.2.2.2. Riprese nelle aree condominiali comuni

Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una deliberazione del Parlamento(22); ciò in relazione all'assenza di una puntuale disciplina evidenziata nell'esperienza di questi ultimi anni. Non è infatti chiara essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, è chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione ovvero una determinata maggioranza).

7. PRESCRIZIONI E SANZIONI

Il Garante invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effetti delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento.

Le misure necessarie prescritte con il presente provvedimento del caso contrario il trattamento dei dati è, a seconda dei casi, illecito e

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relazione
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento (Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. prescrive ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, e dei sistemi di videosorveglianza, di adottare al più presto e, comunque decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le misure e gli accorgimenti illustrati in premessa e di seguito individuati

- a) entro dodici mesi, rendere l'informativa visibile anche quando l'orario notturno (**punto 3.1**);
- b) entro sei mesi, sottoporre i trattamenti che presentano rischi significativi alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice (**punto 3.2**);
- c) entro dodici mesi, adottare, le misure di sicurezza a protezione dei dati (**punto 3.3**);
- d) entro sei mesi, adottare le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento dei sistemi integrati di videosorveglianza;

2. individua, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 24, del Codice, i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza può essere effettuata alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza necessità di consenso

3. individua nell'**allegato 1**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, le condizioni indicate in motivazione (**punto 3.1**);

4. individua nell'**allegato 2**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, le condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli interessati i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza con le forze di polizia (**punti 3.1.3 e 4.6**, lett. c));

alle condizioni indicate, per perseguire legittimi interessi e senza r

3. individua nell'**allegato 1**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Co
condizioni indicate in motivazione (**punto 3.1**);

4. individua nell'**allegato 2**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Co
condizioni indicate in motivazione, al fine di rendere noto agli i
videosorveglianza con le forze di polizia (punti **3.1.3** e **4.6**, lett. c));

5. segnala l'opportunità che, anche nell'espletamento delle attiv
obbligatoria, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non os
pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati (**p**

6. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che cop
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubb

Roma, 8 aprile 2010

NOTE

(1). In www.garanteprivacy.it; doc. web n. **1003482**.

(2). V. l'art. 6, comma 8, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito i
2009, n. 38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubbli
atti persecutori*"; d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, c
125, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza urbana*", il cui
con cui sono stati disciplinati i compiti del sindaco in materia di ord
il Ministro dell'interno ha stabilito l'ambito di applicazione, indivi
urbana, nonché i correlati ambiti di intervento attribuiti al sindaco. (
materia di sicurezza pubblica" (art. 3).

(3). A tale proposito, va ricordata la l. 24 dicembre 2007, n. 244 rec
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il cui art. 1, comm
a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da par
videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009
(v. d.m. 6 febbraio 2008 recante "*Modalità di attuazione dei com
credito d'imposta in favore degli esercenti attività di rivendita di ger
e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favor
elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro
dell'80% del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo mas
piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ing*

(4). V., a titolo esemplificativo, l.r. Emilia Romagna, 4 dicembre 2
locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza"; l.r. Friu
strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008)";
 *riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicur
 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione
 materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico".*

(5). V., in particolare l'art. 615-bis del codice penale. V. *Prov. 2 ott*

(6). L. 20 maggio 1970, n. 300

(7). D.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, i
dell'interno del 4 maggio 2005, doc. web n. **1120732**.

(8). D.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, d

(9). D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.


(10). D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante "*Regolamento rec:
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relat
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonc
espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà adott*

- (8). D.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, d.
- (9). D.lg. 4 febbraio 2000, n. 45.
- (10). D.m. 15 settembre 2009 n. 154, recante *"Regolamento rec-
sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relat
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonc.
espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adott
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 lug*
- (11). Provv. 31 marzo 2004, n. 1/2004 relativo ai casi da sottrarre a
n. 81; doc. web n. **852561**); v. anche i chiarimenti forniti con n
posizione geografica delle persone, doc. web n. **993385**.
- (12). Così stabilito dall'art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.
- (13). Provv. 9 novembre 2005, doc. web n. **1191411**.
- (14). Provv. 4 settembre 2009, doc. web n. **1651744**.
- (15). D.l. n. 92/2008 cit.
- (16). D.m. 5 agosto 2008 cit.
- (17). V. artt. 6 d.l. n. 92/2008 cit., e 6, comma 7, d.l. n. 11/2009 cit.
- (18). V. quanto previsto con riferimento al rilevamento a distanz:
dicembre 1992, n. 495 recante *"Regolamento di esecuzione e di
Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5
di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade'
sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, c
Stato, del 16 maggio 2008, n. 300/A/1/34197/101/138 riguardante
accertamento e contestazione delle violazioni in materia di lin
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la
reparti speciali della Polizia di Stato, prot. n. 300/A/1/38001/144/16*
- (19). V., ad es., art. 3 d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 recante
*installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli acce.
norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della L. 15 maggio 1997, n. 1*
- (20). La disciplina in tema di circolazione stradale prevede che l
velocità debbano essere segnalate preventivamente e rese ben v
stabilito in ordine all'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tec
distanza dei limiti di velocità, dei sorpassi vietati e delle norme di c
principali (artt. 142, 148 e 176 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285; art. 4,
dall'art. 1 l. 1° agosto 2002, n. 168 recante *"Disposizioni urgenti p
15 agosto 2007 recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, letter
modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sic
del 14 agosto 2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 cit.; circ. Minis
"Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei me.
distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli a*
- (21). V. art. 6, comma 8, del d.l. n. 11/2009 cit.
- (22). V. segnalazione del Garante del 13 maggio 2008, doc. web n.

ALLEGA'

ALLEGATO n. 1

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. **punto 3.1**.
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registraz





- SCARICA FORMATO [JPEG](#)

ALLEGATO n. 2

- Per le modalità di utilizzazione del modello, cfr. punti [3.1.3](#) e [4.6](#),
- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registraz



- SCARICA FORMATO [JPEG](#)